



ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA CAPITOLINA

(SEDUTA DEL 5 SETTEMBRE 2012)

L'anno duemiladodici, il giorno di mercoledì cinque del mese di settembre, alle ore 14,50, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 ALEMANNI GIOVANNI.....	<i>Sindaco</i>	8 FUNARI LUCIA.....	<i>Assessore</i>
2 BELVISO SVEVA.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 GASPERINI DINO.....	“
3 AURIGEMMA ANTONIO.....	<i>Assessore</i>	10 GHERA FABRIZIO.....	“
4 BORDONI DAVIDE.....	“	11 LAMANDA CARMINE.....	“
5 CAVALLARI ENRICO.....	“	12 SENSI ROSELLA.....	“
6 CORSINI MARCO.....	“	13 VISCONTI MARCO.....	“
7 DE PALO GIANLUIGI.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cavallari, Corsini, De Palo, Funari, Gasperini, Ghera, Lamanda e Sensi.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Dott. Liborio Iudicello.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 258

Modifica e integrazione della deliberazione della Giunta Capitolina n. 161/2010, e ss.mm.ii., avente ad oggetto: "Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale: adeguamento ed adozione del testo coordinato". Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., in materia di esercizio dei poteri sostitutivi.

Premesso che con Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il legislatore è intervenuto in materia di conclusione dei procedimenti amministrativi, come disciplinati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, introducendo misure volte ad assicurare il rispetto, da parte delle Amministrazioni Pubbliche, dell’obbligo di emanazione dei provvedimenti nei termini prescritti;

Che, in particolare, a seguito della novella legislativa, l’art. 2 della citata legge n. 241/1990, dispone:

- a) l’individuazione da parte dell’organo di governo, nell’ambito delle figure apicali dell’Amministrazione, del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo nel caso di inerzia del Dirigente o del Funzionario inadempiente (comma 9 bis);

- b) la possibilità per il privato, decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7 del medesimo articolo 2, di rivolgersi direttamente al titolare del potere sostitutivo affinché il provvedimento finale sia adottato entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto (comma 9 ter);
- c) l'individuazione di specifici adempimenti di competenza del titolare del potere sostitutivo (comma 9 quater);

Che, ai sensi del comma 9 del sopra richiamato articolo 2, la mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del Dirigente e del Funzionario inadempiente;

Che occorre, pertanto, procedere, in attuazione della normativa sopra richiamata, alla individuazione delle figure alle quali attribuire l'esercizio dei poteri sostitutivi, in caso di inerzia, nei procedimenti amministrativi di competenza di Roma Capitale;

Che, come noto, il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e ss.mm.ii., al Capo VI articoli 29 e seguenti, articola le funzioni dirigenziali su tre livelli di responsabilità: Direttore di struttura (Dipartimento o struttura analoga, Municipio), Direttore di Direzione, Dirigente di Unità Organizzativa (centrale o municipale);

Che il medesimo Regolamento individua i soggetti ai quali sono attribuiti poteri sostitutivi in caso di inerzia nell'adozione, da parte dei Dirigenti competenti, di atti dovuti per legge o per Regolamento, giusta quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 10, comma 6, e 11, comma 5, nonché dagli articoli 29, comma 1, lett. o), e 30, comma 3, del medesimo Regolamento;

Che ai fini di cui sopra si rende necessario integrare il citato Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, con l'inserimento di un apposito articolo rubricato "Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Capitolina", nel testo riportato nella parte dispositiva della presente deliberazione;

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;

la legge 4 aprile 2012, n. 35;

lo Statuto del Comune di Roma;

il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale;

Preso atto che ai fini dell'adozione della presente deliberazione, è stata fornita con nota del Dipartimento Risorse Umane, prot. n. GB/56769 del 18 luglio 2012, apposita informativa alle rappresentanze sindacali della separata area della dirigenza e del personale con qualifica non dirigenziale in ordine alle misure organizzative oggetto del presente provvedimento;

Che in data 24 luglio 2012 il Segretario-Direttore Generale, Dott. Liborio Iudicello, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Segretario-Direttore Generale

F.to: L. Iudicello";

LA GIUNTA CAPITOLINA

per i motivi espressi in narrativa, delibera di modificare il vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 161 del 29 dicembre 2010, e ss.mm.ii., nel senso che al Capo VI, dopo l'articolo 32, è inserito l'articolo 32 bis, rubricato "Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Capitolina", nel testo che di seguito si riporta:

"Articolo 32 bis

(Poteri sostitutivi nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Capitolina)

1. fermo restando quanto disposto dagli articoli 10, comma 6, e 11, comma 5, nonché dagli articoli 29, comma 1, lett. o), e 30, comma 3, del presente Regolamento, il potere sostitutivo, in caso di inerzia, nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Amministrazione Capitolina, è attribuito:
 - a) ai Direttori di Direzione o struttura analoga, ove costituite, nei confronti dei Dirigenti delle Unità Organizzative, in cui la stessa Direzione si articola;
 - b) ai Direttori di Dipartimento, o struttura analoga, nei confronti dei Direttori di Direzione – anche con riferimento all'incarico unitario di Direttore di Direzione e di una delle Unità Organizzative in cui la stessa si articola – e/o dei Dirigenti di Unità Organizzativa, posti alle dirette dipendenze della struttura dipartimentale;
 - c) ai Direttori delle strutture territoriali, con riferimento ai dirigenti delle rispettive unità organizzative.
2. Il Vice Segretario Generale esercita, ove ricorrano le condizioni, il potere sostitutivo nei confronti dei soggetti di cui ai punti b) e c) del precedente comma 1, attraverso le strutture competenti o mediante la nomina di un commissario per la conclusione del procedimento, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto.
3. I Responsabili, come sopra individuati, comunicano al Vice Segretario Generale per il successivo inoltro, ai sensi dell'art. 2, comma 9 quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., entro il 30 gennaio di ogni anno, alla Giunta Capitolina, il riepilogo dei procedimenti, suddivisi per tipologia, riferiti alle strutture di appartenenza, per i quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai Regolamenti.
4. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale e configura aspetti di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile per i dirigenti e per i funzionari inadempienti.
5. Il Vice Segretario Generale comunica al Segretario-Direttore Generale per la segnalazione all'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), i casi di mancata o tardiva emanazione dei provvedimenti amministrativi ovvero di mancato esercizio del potere sostitutivo, ai fini della valutazione della performance individuale dei Dirigenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c).
6. Nella comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., secondo le modalità e i contenuti previsti dall'articolo 8 della medesima legge, è indicato anche il soggetto titolare del potere sostitutivo, al quale il privato può rivolgersi decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento.

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. Alemanno

IL SEGRETARIO GENERALE

L. Iudicello

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta del
5 settembre 2012.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....